

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DEFOSFATANTE PRESSO GLI
IMPIANTI
DI DEPURAZIONE GESTITI DALLA PIAVE SERVIZI
S.P.A.
CIG: B03E5CA872**



PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

Sommario

1.	ENTE AGGIUDICATORE – PREMESSE	3
1.1	ENTE AGGIUDICATORE.....	3
1.2	PREMESSE	3
2.	DOCUEMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2	COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
5.	IMPORTO STIMATO	6
6.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	7
7.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
8.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE.....	9
8.1	Requisiti di ordine generale e altre esclusioni	9
8.2	Requisiti di idoneità professionale	10
8.3	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	11
8.4	Requisiti di esecuzione.....	11
9.	CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI.....	12
10.	AVVALIMENTO.....	12
11.	SUBAPPALTO.....	13
12.	GARANZIA PROVVISORIA	13
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	15
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA	18
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	26
17.	PROCEDURA DI GARA.....	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	27
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
23.	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	31

1. ENTE AGGIUDICATORE – PREMESSE

1.1 ENTE AGGIUDICATORE

Ente Aggiudicatore: Piave Servizi S.p.A. con sede in Via F. Petrarca n. 3 – 31013 Codogno (TV)

Profilo delle società committente: www.piaveservizi.eu

Principale attività esercitata dalla Società committente: gestione del Servizio Idrico Integrato.

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. 36/2023.

1.2 PREMESSE

La presente procedura è interamente gestita, secondo quanto previsto dagli art. 19, comma 3 e art. 88 del Codice, attraverso l'utilizzazione della piattaforma di e-procurement (portale), accessibile dal seguente link: <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>.

Per ricevere supporto circa l'utilizzo del portale, l'operatore economico ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero +39 02 00 704244 o collegarsi alla Home Page del Portale, selezionare il tasto "Richiedi Assistenza On Line" e far pervenire la richiesta compilando il form apposito dal lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.

Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all'area riservata, è possibile consultare il documento "Condizioni generali di registrazione", disponibile nell'homepage del portale, alla sezione "Documentazione".

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella sezione Documentazione dell'home page del Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici.

L'avviso relativo al presente Bando è stato trasmesso in data _____ all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La gara di cui al presente Bando è stata disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. del 24.01.2024.

Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio, costituito impianti di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi sospesi, di fitodepurazione, delle vasche imhoff e delle stazioni di sollevamento acque reflue gestiti da Piave Servizi, è identificato dal codice NUTS ITH3.

CPV 24962000

CIG: B03E5CA872

Il Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione è l'ing. Simone Mariuzzo – Responsabile Ufficio Sistemi Integrati Modellazione, mentre il Responsabile del Progetto nella fase di Affidamento è l'avv. Laura Faloppa – Responsabile Ufficio Gare e Appalti.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato d'oneri;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Informativa privacy;

La documentazione di gara è disponibile e accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e previa registrazione, sulla piattaforma

informatica di e-procurement di BravoSolution accessibile al sito <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web/login.html>.

2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/23, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite la Piattaforma, nell'apposita sezione "Messaggi". La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella P.E.C. indicata dal concorrente, in fase. Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella Sezione "Informazioni Utente" della propria "Area Utente". È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione l'Ente aggiudicatore non sarà responsabile per l'avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti inerenti la presente gara dovranno essere formulati – **entro e non oltre il 07.03.2024** - esclusivamente per iscritto tramite l'area "Messaggi" del Portale informatico, all'indirizzo <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com>. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. Il riscontro ai quesiti verrà fornito entro il 08.03.2024. Piave Servizi provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in area "Allegati" assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si considereranno note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma o sul sito istituzionale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, compreso il servizio di trasporto, le attività connesse allo scarico nei serbatoi di stoccaggio e la gestione dei contenitori, di alluminato di sodio con lo scopo di ottimizzare la rimozione del fosforo nelle acque reflue affluenti ad alcuni impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi. L'utilizzo di tale prodotto chimico ha lo scopo di raggiungere nell'effluente finale concentrazioni di fosforo totale inferiori ai 2 mg/l.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Titolo Al₂O₃: ≥ 22 %,
- Titolo in Na₂O: ≥ 18 %,
- Sostanza attiva: > 40%,

- Contenuto in Fe: < 50 mg/kg ppm,
- Stabilità (tra -10°C e 35°C) mesi 3 min,
- essere di sintesi e non di recupero,
- essere esente da impurità e sostanze comunque nocive o non adatte al processo di defosfatazione delle acque depurate,
- non deve favorire il rilascio di cloruri e solfati.

Dette caratteristiche minime verranno valutate sulla base delle schede prodotto che dovranno essere allegate nel relativo parametro della busta di qualifica.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La fornitura avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, con eventuale possibilità di avviare la fornitura in via d'urgenza nelle ipotesi di cui all'art. 17 del D.Lgs 36/2023. In tal caso il termine di 12 mesi inizierà a decorrere dalla data del verbale di avvio della fornitura.

Alla scadenza naturale del contratto Piave Servizi si riserva la possibilità di rinnovarlo per un ulteriore anno, alle medesime condizioni in essere, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'art. 8 del presente disciplinare. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale tramite stipula di un nuovo contratto a mezzo lettera commerciale, accessorio a quello originale nel quale verrà dato conto dell'eventuale adeguamento dei prezzi. L'eventuale rinnovo non dà alcun diritto all'Appaltatore a muovere eccezioni di sorta o richiedere compendi aggiuntivi.

Piave Servizi S.p.A. si riserva di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi. L'Aggiudicatario si impegna ad aderire a tale eventuale richiesta e proseguire il servizio alle condizioni del contratto in essere. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.

5. IMPORTO STIMATO

L'importo complessivo posto a base di gara è determinato moltiplicando le quantità complessive stimate per i prezzi Euro/kg posti a base d'asta del prodotto con fornitura in taniche e a travaso.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste

Agli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto, ivi compresi gli eventuali rinnovi, la proroga contrattuale per il termine massimo di 4 (quattro) mesi e l'opzione di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 1.456.020,00 (unmilionequattrocentocinquantesimilaventi/00) oltre ad IVA di legge, di cui euro 900,00 (novecento/00) relativi ad oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso come risulta dalla tabella sotto riportata:

	quantità	modalità consegna	importo stimatpp €/kg	importo soggetto al ribasso	oneri per la sicurezza	totale
primo anno	380.000	a travaso	€ 1,40	€ 532.000,00	€ 400,00	€ 533.300,00
	500	in taniche	€ 1,80	€ 900,00		
rinnovo eventuale 1 anno				€ 532.900,00	€ 400,00	€ 533.300,00
proroga 4 mesi				€ 176.160,00	€ 100,00	€ 176.260,00
opzione quinto				€ 213.160,00	€ -	€ 213.160,00
TOTALE						€ 1.456.020,00

Il valore del l'appalto è stato stimato in ragione delle quantità ipotizzate come necessarie a soddisfare il fabbisogno della Committente per l'intera durata dello stesso. Detta stima è puramente indicativa e non è in alcun modo impegnativa o vincolante per Piave Servizi, in quanto le forniture saranno richieste sulla base delle reali necessità e contabilizzate a misura. Piave Servizi non si assume, pertanto, l'obbligo di forniture minime garantite.

I prezzi posti a base d'asta sono stati calcolati stimando i dati emersi in sede di analisi del mercato, in ragione anche dei costi storicamente rilevati da Piave Servizi.

I prezzi unitari offerti si riterranno comprensivi di tutte le operazioni che concorrono alla fornitura del prodotto (carico, trasporto, scarico), nonché dell'eventuale gestione dei relativi imballaggi (fornitura, sostituzione e smaltimento degli stessi).

Il contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato **a misura**.

Il CCNL applicato è CCNL commercio.

6. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Gli impianti di depurazione in cui dovrà essere fornito il prodotto sono molto diversificati tra loro per taglia e caratteristiche e i quantitativi di prodotto forniti e il numero di consegne non sono omogenei.

Inoltre, gli impianti di Casale sul Sile, Casier, Quarto d'Altino, Roncade e Silea, sono direttamente gestiti dal personale di Piave Servizi, mentre la gestione tecnico – operativa degli altri impianti è affidata ad una società esterna (attualmente Siram S.p.A.). Pertanto, Piave Servizi ritiene che il sopralluogo sia indispensabile al fine di formulare un'offerta attendibile.

Pertanto, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare il sopralluogo per prendere visione ed esaminare, almeno i seguenti impianti di depurazione:

- Quarto d'Altino, via Marconi,
- Casale sul Sile, via della Ricerca – lottizzazione Serena,
- Conegliano, via Ca' di Villa 76/B,
- San Vendemiano, via Fontane.

I sopralluoghi presso i depuratori indicati dovranno essere concordati fissando un appuntamento con l'Ufficio Impianti Depurazione, da contattare al numero di telefono 0438/795743 (dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00 e il venerdì dalle 08:00 alle 13:00) oppure all'indirizzo pec: appalti.piaveservizi@legalmail.it.

Il termine ultimo per la richiesta di prenotazione del sopralluogo è fissato per il giorno **22.02.2024** e dovrà essere eseguito entro il giorno **29.02.2024**.

Il sopralluogo potrà essere eseguito esclusivamente dai seguenti soggetti:

- titolare e/o legale rappresentante o procuratore o direttore tecnico dell'impresa, munito di valido documento di identificazione;
- dipendente tecnico dell'impresa munito, oltre che di proprio documento di identità in corso di validità, di apposita delega del titolare e/o legale rappresentante dell'impresa, con allegato valido documento di identificazione del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, la presa visione può essere effettuata dal titolare/legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, ovvero da un dipendente tecnico di detti operatori, purché munito della delega.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, la presa visione può essere effettuata dal titolare/legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico dell'impresa mandataria o da un dipendente tecnico della stessa, purché munito di delega.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più di un concorrente.

Al termine del sopralluogo, Piave Servizi S.p.A. rilascerà il certificato attestante l'avvenuto sopralluogo che dovrà poi essere inserito, in copia, all'interno della Busta di Qualifica.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro due giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE

8.1 Requisiti di ordine generale e altre esclusioni

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) insussistenza nei confronti dell'operatore economico e dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, delle cause di esclusione di cui agli artt. 94,95,98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023;**
- b) non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001¹.**

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure

¹ Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti .

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. (*bando ANAC*);

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Possono essere previsti sub-raggruppamenti orizzontali per l'esecuzione del servizio della categoria scorporabile o della categoria prevalente. Nell'ambito di ogni sub-raggruppamento devono essere applicate le stesse disposizioni dettate per i raggruppamenti di tipo orizzontale.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

a) **aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, forniture analoghe** a quelle oggetto della presente procedura, in favore di committenti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 550.000,00 (cinquecentocinquanta/00).

Si precisa che:

- per fornitura analoga si intende la fornitura di defosfatante;
- il Concorrente dovrà rendere la dichiarazione relativa al requisito di cui alla presente lettera a) con indicazione dell'anno di riferimento, degli importi e dei committenti.

L'operatore economico dovrà inserire nell'area generica allegati la documentazione a comprova del requisito, mediante uno dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso posto che, in considerazione dell'importanza dell'attività, connessa all'esecuzione di un servizio pubblico essenziale, ciascun membro del raggruppamento deve possedere il requisito almeno nella misura minima del 10%.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.4 Requisiti di esecuzione

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà dotarsi, per tutta la durata dell'appalto e per ogni mezzo che eseguirà la consegna del prodotto di un kit antisversamento per liquidi industriali e un copritombino protettivo per tombini e grate in caso di sversamenti accidentali, con le caratteristiche dettagliate all'art 8 del Capitolato d'onere.

9. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in diminuzione o in aumento, del costo del bene superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati in relazione alle prestazioni da eseguire, nella misura dell'ottanta per cento della variazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico dovrà allegare il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 de Codice per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 8.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 8.2 e 8.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si ricorda che, a norma del comma 1 del predetto articolo, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, Piave Servizi S.p.A. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente, i pagamenti al subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall'appaltatore, che sarà obbligato a trasmettere a Piave Servizi S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o al cottimista.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria a favore di Piave Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili, tra l'altro, la

mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT 30 D 02008 05364 000103785487 indicando come causale *“Procedura aperta – garanzia provvisoria fornitura defosfatante”*.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società committente;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Società committente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.

In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610². Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

² Con **sentenza 9186 del 24.10.2023 il Consiglio di Stato**, ha ribadito che il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta e che il pagamento intervenuto oltre la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (o del tutto omesso) comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta Telematica – sul Portale <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com>.

Per presentare offerta i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del 18.03.2024 la documentazione elettronica di seguito indicata.

Il concorrente deve cliccare “RDO per tutti” e accedere all’evento cliccando su “Manifesta interesse”, poi su “Rispondi” e successivamente su “Modifica Risposta” per le singole buste telematiche configurate di “Risposta di qualifica” e “Risposta economica”.

N.B. dopo aver cliccato “Manifesta interesse” la rispettiva “RDO per tutti” diventa “Mie RDO”.

La risposta costituita dall’istanza di partecipazione e relativi allegati, dovrà essere trasmessa entro il termine stabilito inserito nel Portale e indicato nel disciplinare di gara.

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di risposte oltre il termine stabilito e che non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.

L’offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste Digitali denominate:

- a) “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa);
- b) “Risposta Economica” (contenente l’offerta economica).

La documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in file (in formato elettronico) corredati da firma elettronica digitale ove richiesto. Le istruzioni per l’utilizzo della firma digitale sono riportate nell’“Allegato Firma digitale”.

14.1 Modalità di presentazione della documentazione amministrativa (sezione “mia risposta” e busta digitale “risposta di qualifica”)

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa ai fini della qualifica richiesta dalla documentazione di gara con le modalità ivi specificate, dovrà:

accedere con le proprie credenziali all’evento sul Portale <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com>;

all’interno della sezione “Mia Risposta” compilare l’Istanza di partecipazione proposta, indicando inoltre la modalità di partecipazione alla presente procedura (impresa singola/raggruppata/avvalimento); tale selezione comporterà l’obbligo di valorizzare i campi delle sezioni relative che compariranno a video, relativamente alle dichiarazioni da fornire in caso di impresa singola, ovvero in caso di soggetto raggruppato, o di avvalimento;

allegare alla suddetta Istanza (laddove necessario) i documenti richiesti nell’area “Risposta Qualifica”; al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa della “Risposta di Qualifica”.

14.2 Modalità di presentazione dell’offerta economica (busta digitale – “risposta economica”)

Il Concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, la propria offerta come previsto dai documenti di gara e per l’inserimento telematico dovrà, all’interno dell’area di “Risposta economica”, compilare le sezioni e i parametri predisposti. Quindi cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa della “Risposta economica”.

Infine, per trasmettere la propria risposta, l’operatore economico entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione dell’offerta, dovrà:

accedere tramite portale all’evento (RDO) per il quale deve essere trasmessa l’offerta; cliccare su “Invia risposta”;

clicare su “OK” per confermare l’invio.

L’invio consentirà la trasmissione di tutti i contenuti della risposta configurata nella RDO.

All’atto dell’invio il sistema chiederà all’operatore economico di generare, attraverso apposita funzionalità del Portale, il file pdf della Risposta di Qualifica e della Risposta Economica che l’operatore economico dovrà nell’ordine:

- scaricare e salvare sul proprio computer;
- firmare digitalmente;
- ricaricare negli appositi campi predisposti dal Portale.

Una volta inviata la propria risposta, l’operatore economico riceverà due notifiche mezzo PEC:

- la prima PEC riguarda la conferma della pubblicazione della propria offerta;
- la seconda PEC riguarda il caricamento della busta digitale firmata digitalmente.

Si segnala che i dati precedentemente trasmessi possono essere modificati o ritirati entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, procedendo come di seguito indicato:

- a) accedere tramite piattaforma alla RDO nonché all’area di risposta dove deve essere effettuata la modifica;
- b) effettuare le modifiche;
- c) cliccare su “Salva le modifiche”;
- d) cliccare su “Invia modifiche”.

Prima di tale termine, è altresì possibile ritirare i dati precedentemente trasmessi cliccando sul tasto “Cancella la tua risposta”.

Nel caso in cui vengano effettuate modifiche all’offerta precedentemente inviata, sarà necessario procedere al nuovo caricamento del file pdf della Risposta di Qualifica e della Risposta Economica generati da apposita funzionalità del Portale, in quanto i pdf precedentemente inviati vengono eliminati a seguito della modifica stessa. Pertanto sarà necessario procedere come di seguito indicato, entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione delle candidature:

- a) scaricare e salvare sul proprio computer i pdf delle Risposte aggiornate;
- b) firmare digitalmente i file;
- c) ricaricare negli appositi campi predisposti dal Portale i file firmati digitalmente.

Si evidenzia che il sistema non consente la trasmissione di risposte oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. A maggior chiarezza si precisa che, qualora le operazioni di compilazione della sezione prevista (Risposta di Qualifica e Risposta Economica della RDO) non si concludano entro la data e ora di chiusura della procedura, il sistema non segnalerà l’avvenuto superamento del termine di scadenza in corso di compilazione. Solo dopo che il concorrente avrà cliccato il tasto “Salva e Continua” o ”Salva ed esci” per salvare l’offerta e successivamente poterla trasmettere, il sistema respingerà l’offerta per avvenuto superamento della data di chiusura della RDO.

Le risposte non trasmesse si considerano non presentate e i documenti non trasmessi non saranno visibili.

L’ultima risposta trasmessa vale come proposta irrevocabile ed impegnativa per il concorrente.

Rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico e pertanto non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, tutte le attività sopra elencate non vengano concluse e i relativi documenti non pervengano al portale entro i termini di chiusura della procedura fissati da Viveracqua.

Si consiglia di trasmettere e confermare l’offerta sul Portale con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa allo stesso e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica il soccorso istruttorio.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Piave Servizi potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, salvo l'originaria garanzia preveda già una clausola di estensione. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA

Per poter partecipare alla gara ogni operatore economico concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale; la domanda dovrà essere presentata compilando i parametri, e, laddove richiesto, i modelli disponibili predisposti per la presente procedura. Si prega di utilizzare esclusivamente i suddetti modelli mantenendo anche in upload il medesimo formato.

L'offerta è composta da:

a) il documento di gara unico europeo (DGUE)

Accedendo via web all'Area Riservata del portale telematico, nonché alla RdO – rfg n. 6335 all'interno della sezione “Mia Risposta”, il DGUE è presentato compilando esclusivamente i parametri e, laddove richiesto, i modelli predisposti per la presente procedura.

Si precisa che:

- se il concorrente è un operatore economico singolo, questi dovrà presentare il proprio DGUE;
- se il concorrente è un raggruppamento temporaneo, un consorzio, una rete d'impresa o un G.E.I.E., di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f), g), h), tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE;
- se il concorrente è un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) o d), dovranno presentare il DGUE sia il consorzio medesimo che le imprese consorziate indicate come esecutrici;
- nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito, tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, anche l'impresa ausiliaria dovrà presentare il DGUE.

Si ricorda che:

1. le dichiarazioni di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ovvero:

- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la le-gale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

2. le dichiarazioni di cui all'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, si intendono riferite a tutti i soggetti che sono sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” (si veda Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016);

3. a norma dell'art. 94 comma 7 del D.lgs. 36/2023, il concorrente non è tenuto ad indicare nel DGUE la condanna quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice e ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna

La compilazione telematica delle sezioni della RDO produrrà la domanda di partecipazione, **che dovrà essere sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione dall'operatore economico.**

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Si precisa che DGUE relativo all'operatore economico concorrente principale (il soggetto che accede al portale per pubblicare l'offerta - mandataria in caso di riunione temporanea di concorrenti), è prodotto mediante la compilazione dei parametri telematici compresi nelle sezioni della busta telematica.

Gli eventuali operatori economici concorrenti secondari, delle cui capacità il concorrente principale si avvale, per poter partecipare alla gara di appalto (come ad esempio i soggetti mandanti o i consorziati esecutori o l'ausiliario e così via...), tenuti, per norma di legge o di capitolato, alla compilazione e presentazione del proprio DGUE (Allegato DGUE), dovranno utilizzare il modello allegato l'apposita funzione della piattaforma – accessibile dalla busta di qualifica – “gruppo offerta”. In ogni caso gli operatori concorrenti secondari dovranno essere abilitati al portale Viveracqua. Si rinvia al manuale disponibile nella home page del portale.

b) BUSTA di qualifica (Risposta di Qualifica), contenente:

- A. dichiarazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,** tramite gli appositi parametri della busta di qualifica;
- B. garanzia provvisoria** di cui all'art. 12, tramite apposito parametro della busta di qualifica;
- C. attestazione del versamento del contributo versato a favore dell'A.N.A.C, inserendo nell'apposito parametro della busta di qualifica la scansione della ricevuta di pagamento.** In caso di R.T. di concorrenti il pagamento del contributo deve essere effettuato da una sola delle imprese raggruppate;
- D. attestazione pagamento imposta di bollo.** La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando

il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente dovrà allegare nel relativo parametro della busta di qualifica, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e allegare copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. nel caso in cui l'operatore economico abbia diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, dovrà inserire nel relativo parametro della busta di qualifica una dichiarazione in tal senso sottoscritta digitalmente;

- E. Capitolato d'Oneri** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della procura rilasciata al firmatario). Nel caso di raggruppamenti dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti allo stesso (da allegare al relativo parametro della busta di qualifica);
- F. Dichiarazione MOG e Codice Etico.** Dovrà essere allegato (al relativo parametro della busta di qualifica) il Modello Dichiarazione MOG e Codice Etico debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in questo caso allegare anche copia dichiarata conforme della procura). In caso di raggruppamento, Consorzio, ecc, dovrà essere compilato un modulo per ogni partecipante e i moduli delle mandanti o consorziate dovranno essere inseriti nella sezione generica allegati.
- G. Scheda tecnica del prodotto offerto** per la verifica della rispondenza dello stesso alle caratteristiche richieste e **scheda di sicurezza che indichi l'assenza di sostanze SVHC incluse nella CANDIDATE LIST dell'ECHA**, che dovranno essere inserite nel relativo parametro della busta di qualifica;
- H. Certificato attestante l'avvenuto sopralluogo (scansione)**, rilasciato ai sensi del precedente paragrafo 4; in caso di mancata presentazione del certificato, Piave Servizi S.p.A., prima di procedere all'esclusione, si riserva di verificare l'avvenuto rilascio di detto documento presso il competente Ufficio e di acquisirlo d'ufficio;
- I. Dichiarazione posizioni previdenziali e assicurative.** Dovrà essere allegato (al relativo parametro della busta di qualifica) il Modello posizioni previdenziali e assicurative debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in questo caso allegare anche copia dichiarata conforme della procura). In caso di raggruppamento, Consorzio, ecc, dovrà essere compilato un modulo per ogni partecipante e i moduli delle mandanti o consorziate dovranno essere inseriti nella sezione generica allegati.
- J. Dichiarazione in merito al CCNL applicato dall'operatore economico** (mediante indicazione nel relativo parametro della busta di qualifica). Qualora il contratto applicato dall'operatore economico sia diverso da uno di quello indicato al paragrafo 5, l'operatore dovrà (mediante indicazione nel relativo parametro della busta di qualifica):
- dichiarare che si impegna, in caso di affidamento, ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- oppure*
- dichiarare che il contratto applicato è equivalente a quello previsto al paragrafo 1. In quest'ultimo caso dovrà essere inserita nell'area generica allegati l'attestazione di

equivalenza, che sarà verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'articolo 110, sia per la parte economica che normativa. La dichiarazione dovrà riguardare, dapprima la valutazione di equivalenza economica prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste. Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri relativi a:

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comportamento in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

L'equivalenza potrà ritenersi sussistente in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. La dichiarazione in merito all'applicazione del CCNL dovrà essere resa da tutti gli operatori economici secondari utilizzando il Mod_dichiarazione CCNL che dovrà essere inserito nell'area generica allegati unitamente, se del caso, alla dichiarazione di equivalenza, sottoscritti digitalmente.

- K. dichiarazione in merito all'autorizzazione o meno all'accesso agli atti della procedura.** Nel caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dello stesso.
- L. Dichiarazione in merito al subappalto** che nel caso di raggruppamento dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dello stesso;
- M. Dichiarazioni generalità soggetti art. 94 comma 3 e dichiarazione condanne.** Tutti gli operatori economici, compresi mandanti, consorziate esecutrici, ausiliari ecc., dovranno compilare, sottoscrivere digitalmente e inserire nel relativo parametro della busta di qualifica o nell'area generica allegati, le dichiarazioni di seguito indicate:

- il **Mod_Generalità soggetti art 94, comma 3** (per gli operatori economici secondari il modello dovrà essere inserito nell'area generica allegati).

Sono inclusi nell'elenco: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Sono inclusi anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione della presente lettera di invito

- il **Mod_Condanne RL** (per gli operatori economici secondari il modello dovrà essere inserito nell'area generica allegati), nel quale, al fine di permettere alla Stazione Appaltante una compiuta valutazione circa la sussistenza dei motivi di esclusione, l'operatore deve indicare qualsiasi condanna riportata da uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2016, così come risultante dalla visura del Casellario Giudiziale, ivi compresi eventuali rinvii a giudizio (i quali saranno oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1 lettera e), del citato decreto), ancorché non risultanti dal certificato dei carichi pendenti.

Qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., dovranno essere inseriti nell'area generica allegati, copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da inserire nell'area generiche allegati o nei relativi parametri della busta di qualifica

- 1) **in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c):**
 - copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente;
 - indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre alla gara;
- 2) **in caso di Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituiti:**
 - copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E. con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente;
 - copia della delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio, con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente;
 - indicare, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;
- 3) **in caso di R.T. di concorrenti già costituito:**
 - mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa indicata quale Capogruppo mandataria mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto

designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

- procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso, in un unico atto.

Nel caso in cui si tratti di documentazione rilasciata in formato cartaceo dovrà essere inserita copia del documento con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria

4) **in caso di R.T. di concorrenti, consorzio ordinario o G.E.I.E. non ancora costituito** dovranno inserire nei relativi parametri della busta di qualifica:

- l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'indicazione delle prestazioni che verranno eseguite da ciascun componente e delle relative quote che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppandi o consorziati. Salvo diversa specificazione, le quote di esecuzione verranno considerate uguali a quelle di partecipazione al raggruppamento.

5) **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

✓ se la rete è dotata di organo comune con soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente, oppure atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- indicare, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- indicare, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo:

3.1) in caso di **R.T.I. costituito**:

- copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente, ovvero, atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

3.2) in caso di **R.T.I. costituendo**:

- copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, e sottoscritte con firma digitale, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese.

N.B: Il mandato deve essere conferito come di seguito specificato:

- ✓ se il contratto di rete è stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o sottoscritto digitalmente (e autenticato) a norma dell'art. 25 del CAD, sarà sufficiente produrre una scrittura non autenticata unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- ✓ se il contratto di rete è stato redatto in forma diversa, il mandato dovrà essere fatto per scrittura privata autenticata, anche nelle forme dell'art. 25 del CAD.

- 6) **in caso di avvalimento**: il concorrente dovrà precisare nella relativa busta di qualifica se intende ricorrere o meno all'istituto dell'avvalimento e in caso affermativo dovrà allegare nell'area generica allegati la documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs.36/2023, precisando se si tratta di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta o per sopperire alla mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara allegando nell'area generica allegati il DGUE dell'impresa ausiliaria compilato nelle parti di competenza, il file "Mod. generalità soggetti art. 94 comma 3" e il file "Mod. condanne", sempre relativi all'impresa ausiliaria;
- 7) **in caso di concordato**: il concorrente dovrà allegare nell'area generica allegati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, copia del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico concorrente, nella Busta Economica relativa a ciascun lotto per cui presenta offerta, dovrà inserire nella sezione "**2.1 Offerta economica**", i prezzi unitari offerti per il prodotto (€/kg) a travaso e in taniche. Si ricorda che il mancato inserimento delle voci dei prezzi comporta l'inammissibilità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura e che l'importo complessivamente offerto non potrà essere superiore a quello posto a base di gara relativamente a 12 mesi;

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico abbia modificato i prezzi unitari della sezione 2.1, dopo la generazione e sottoscrizione della busta economica, senza poi procedere all'aggiornamento di quest'ultima, faranno comunque fede i prezzi unitari indicati nella sezione 2.1.

L'offerta economica deve essere sottoscritta come di seguito:

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituito**, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **formalmente costituito**, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante della mandataria, della capogruppo del consorzio ordinario o del GEIE.
- in caso di aggregazione **di imprese di rete**:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è privo di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta economica e la busta economica dovranno essere sottoscritta con le stesse modalità dell'offerta tecnica. La mancata sottoscrizione della busta economica e/o delle dichiarazioni presenti all'interno della stessa secondo le modalità prescritte comporterà l'esclusione dalla gara.

17. PROCEDURA DI GARA

L'appalto verrà affidato mediante procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali.

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ss.mm., determinato mediante offerta a prezzi unitari. Risulterà aggiudicatario chi avrà offerto il prezzo complessivamente minore.

Si precisa che non potranno essere offerti importi superiori rispetto a quelli posti a base di gara, rispettivamente: 1,40 €/kg per la fornitura di prodotto a travaso e 1,80 €/kg per la fornitura di prodotto in taniche.

L'appalto è da intendersi "**a misura**".

L'appalto sarà aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

La gara sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web/login.html>, soggetto terzo cui è affidata la gestione del sistema di acquisti telematici. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all'area riservata, consultare il documento "Condizioni generali di registrazione", disponibili nell'homepage del portale, sezione DOCUMENTAZIONE.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice. L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ss.mm., determinato mediante offerta a prezzi unitari. Risulterà aggiudicatario chi avrà offerto il prezzo complessivamente minore.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara verranno effettuate presso la sede legale di Piave Servizi S.p.A., in 31013 Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3.

Ritenuto che l'esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immutabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, **si avvisano sin d'ora gli operatori economici interessati che l'apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824)**. I concorrenti saranno peraltro informati tramite il portale dell'avanzamento delle varie fasi.

In data **19.03.2024 alle ore 09:00** il Seggio di gara si riunirà in seduta riservata per l'espletamento delle operazioni di gara, accedendo al portale telematico <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web/login.html> aprirà il fascicolo della procedura in oggetto e prenderà visione delle offerte presentate regolarmente entro il termine di scadenza.

L'autorità di gara procederà, quindi:

Prima fase – Seggio di gara

Nel giorno ed ora indicati nel presente disciplinare, l'autorità di gara procederà, in seduta riservata, come segue:

- a) all'apertura delle "Buste digitali di Qualifica" pervenute entro il termine assegnato e alla verifica dei documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
- b) all'avvio, qualora ricorrano i presupposti di legge, della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023;

- a) all'adozione degli eventuali provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 20, comma 1, del Codice;
- b) all'apertura delle buste di "Risposta Economica" dei candidati ammessi e alla redazione della graduatoria (in ordine decrescente) delle offerte ammesse;
- c) alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria, proposta che sarà condizionata all'esito positivo del procedimento di verifica relativo ai costi della manodopera e, nel caso in cui sia risultata anomala, anche all'esito positivo del procedimento di verifica dell'anomalia.

Tutte le sedute verranno verbalizzate.

Resta ferma la facoltà dell'Ente appaltante di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice, ove l'offerta appaia anormalmente bassa in considerazione dei costi della manodopera o aziendali della sicurezza o dell'entità del minor prezzo offerto.

Nel caso in cui due o più concorrenti offrano il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, l'autorità di gara disporrà l'**esclusione** dell'operatore economico per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- offerta economica in aumento;
- mancata indicazione dei costi della manodopera o dei costi "interni" per la sicurezza stimati per l'esecuzione del presente appalto;
- mancanza di sottoscrizione digitale della Busta di Qualifica o e/o di quella Economica;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta di Qualifica;
- ogni altra irregolarità per cui il presente Disciplinare prevede espressamente l'esclusione.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, in quanto il ribasso offerto sia superiore di oltre il 30% della media dei ribassi presentati, verrà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni dovranno pervenire entro il termine assegnato trasmettendo apposita relazione, firmata digitalmente da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente, tramite l'"Area Messaggi" della piattaforma

Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il prezzo offerto ed in particolare:

- il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. ...;
- il costo delle risorse tecniche utilizzate per l'appalto, comprensivo della quota spese di manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. ...;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa ed ogni altra voce di costo rilevante.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione:

- ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

- agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.

La verifica di congruità verrà eseguita dal Responsabile del Progetto nelle Fasi di Progettazione ed Esecuzione, che potrà avvalersi di una struttura di supporto.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Piave Servizi S.p.A. si riserva di verificare l'autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli sottoscritti.

La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra nel termine assegnato comporterà l'esclusione dalla gara.

Verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che, ai fini della verifica dell'anomalia, Piave Servizi provvederà a calcolare il ribasso corrispondente al prezzo complessivamente offerto, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{100x(\text{Euro } 532.900,00) - \text{PREZZO OFFERTO}}{\text{Euro } 532.900,00}$$

Il ribasso percentuale così calcolato verrà determinato fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

In caso di accoglimento parziale delle giustificazioni, potranno essere richieste ulteriori integrazioni o precisazioni, che dovranno essere fornite dal concorrente entro un tempo massimo di ulteriori cinque giorni, anch'essi perentori a pena di esclusione. In esito alla verifica, l'offerta anomala potrà essere esclusa ai sensi dell'art. 110, comma 5, del codice.

Qualora venga accertato che l'offerta non risulta anomala, la proposta di aggiudicazione, unitamente alla relazione del Responsabile Unico del Progetto in merito all'anomalia e alla relazione del Responsabile del Procedimento nella Fase di Affidamento in merito alla verifica dei requisiti, verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. per la pronuncia di aggiudicazione definitiva.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Piave Servizi si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'aggiudicatario.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Il rapporto contrattuale avverrà tra Piave Servizi e l'appaltatore, secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, documento presente tra gli allegati alla gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, Piave Servizi procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **90 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario sarà invitato a presentare, nei termini e secondo le modalità stabiliti da Piave Servizi, la documentazione di seguito indicata:

- la garanzia definitiva costituita nei termini e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023; Piave Servizi S.p.A. non concederà l'esonero dal versamento della garanzia;
- copia conforme delle polizze assicurative di cui all'art. 12 dell'allegato "Capitolato d'oneri";
- la documentazione in materia di sicurezza prescritta dall'articolo 6 dell'allegato "Capitolato d'oneri";
- l'attestazione del possesso del requisito di esecuzione richiesto;
- ogni altra documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e/o per la sottoscrizione del contratto, e non direttamente acquisibile da Piave Servizi S.p.A.

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente, il vincolo per Piave Servizi. sorge unicamente con la stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'Allegato 1 al d.lgs. n. 104/10, entro 30 (trenta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277/2278 – 30121 Venezia – Telefono +39 0412403911, www.giustizia-amministrativa.it.

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/10.

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Resta inteso che:

- tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- decorso il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida nessuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, tranne che nelle ipotesi previste all'art. 101, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- l'offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, Piave Servizi potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità per un ulteriore periodo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di Piave Servizi sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- Piave Servizi si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, dandone comunque comunicazione agli operatori economici invitati o concorrenti, senza incorrere in responsabilità, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del codice civile, e senza che ciò possa comportare nei loro confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- Piave Servizi procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria – ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di legge, compreso l'eventuale risarcimento del danno – qualora, a seguito delle verifiche di legge, risulti la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; si riserva altresì di procedere a quanto sopra qualora l'aggiudicatario non rispetti gli adempimenti previsti a proprio carico ai fini della stipulazione del contratto ovvero non intervenga per la sottoscrizione del contratto medesimo; nelle suddette ipotesi Piave Servizi procederà ad aggiudicare il servizio scorrendo la graduatoria, salve le verifiche del caso;
- l'Aggiudicatario cui sarà affidato il servizio si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore ed anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'Appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere;
- i dati personali forniti dagli operatori economici verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici e/o telematici, ai sensi e per gli effetti dell'informativa resa in osservanza all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), allegato;
- con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte trattenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati;
- Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" ed il relativo 'Codice etico', entrambi consultabili all'indirizzo "<https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html>"; l'operatore

economico, pertanto, con la presentazione dell'offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati al D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell'operatore economico, costituiranno cause di risoluzione del contratto si sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

Prot. 2986

Codognè, lì 05.02.2024

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)